



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 – 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod. Fisc./P.IVA 00199310293
Tel. 0425 933013 Fax 0425 933560 – INTERNET: WWW.comune.frassinelle-polesine.ro.it

ORDINANZA N. 3 DEL 10.03.2020 PROT. N. 1218

**OGGETTO: LOTTA ALLE INFESTAZIONI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" -
THAUMATOCAMPA PITYOCAMPA**

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30.10.2007, è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino – “Thaumatoctampa Pityocampa”, parassita infestante di tutte le specie di pino, nonché delle conifere in genere, da parte dei detentori di tali alberature, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;
- la processionaria del pino costituisce una seria minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza della popolazione arborea e rappresenta altresì un rischio anche per la salute pubblica in quanto i peli delle sue larve sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Constatato che il territorio Comunale potrebbe essere interessato dalla presenza di nidi di processionaria, sulla base dell’esperienza maturata negli anni precedenti e la continua e sempre maggiore diffusione del parassita;

Valutata quindi la necessità di adottare, in via cautelativa, idonei provvedimenti per prevenire e contrastare lo sviluppo e la diffusione del parassita, che costituisce un serio rischio per il patrimonio arboreo cittadino sia pubblico che privato, ed inoltre, a tutela della salute pubblica per evitare che la discesa delle larve nella stagione primaverile, provochi l’insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;

Ritenuto necessario rafforzare quanto già stabilito dalla normativa ministeriale attraverso apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della c.d. “Processionaria del pino”;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 7 bis e 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 19.08.2005 n. 214 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 30.10.2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DI AREE VERDI E AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO CHE ABBIANO IN GESTIONE AREE VERDI PRIVATE SUL TERRITORIO COMUNALE:

- di porre in essere, *dalla pubblicazione del presente atto e comunque entro il mese di maggio di*

ogni anno solare, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del pino" (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di colore bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni) ovvero delle sue forme larvali (bruchi);

- nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto precedente, venisse riscontrata la presenza della "Processionaria del pino", gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire, a propria cura e spese, rivolgendosi a ditte specializzate, operando l'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati e la successiva bruciatura degli stessi, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e/o dei nidi, nel caso in cui fosse ancora il periodo idoneo per tale disinfestazione, oppure nel periodo in cui tale specie infestante risultasse già in attività/movimento provvedendo ad idonei trattamenti con disinfestante effettuato da ditta autorizzata a tale processo;

AVVERTE

Che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata;

Che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nel territorio e di immetterli nel circuito della raccolta dei rifiuti, nonché nei cestini porta rifiuti presenti sul territorio comunale;

Che in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis del T.U. n. 267/2000 (da € 25,00 al € 500,00) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'Ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è l'arch. Renzo Galvan, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, manutenzioni, informatica e ambiente;

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Veneto o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia la verifica sul rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza, procedendo alla contestazione di eventuali inadempienze con irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza a mezzo di avvisi pubblici distribuiti sui luoghi di maggiore frequenza, nonché con la pubblicazione all'albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Stazione dei Carabinieri
- alla Polizia Locale Associata Medio Polesine.

IL SINDACO
RENZO CALZAVARINI